



SERVIZIO RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO

IL RESPONSABILE

**EUGENIO LANZI**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0172099  
del 05/07/2010



Al Dirigente del  
Servizio Valutazioni, Autorizzazioni  
e Controlli ambientali integrati  
della Provincia di Modena  
**Dott. Alberto Pedrazzi**  
Viale Jacopo Barozzi, 340  
41124 Modena

e p.c. Ai Responsabili dei Servizi Ambiente  
delle Province dell'Emilia-Romagna  
loro sedi

Ai Responsabili dei Servizi  
competenti in materia di I.P.P.C.  
delle Province dell'Emilia-Romagna  
loro sedi

All'A.R.P.A. Emilia-Romagna  
C.T.R. – R.I.R.  
(Centro Tematico Regionale  
impianti R.I.R. )  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 Bologna

Al Presidente del C.T.R. –E.R  
(Comitato Tecnico Regionale )  
Ing. Domenico Riccio  
Via Aposazza, 3  
40128 Bologna

Via Dei Mille, 21  
40121 Bologna

tel 051.527.6942  
051 527.6964  
fax 051.527.6813

Email: [elanzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:elanzi@regione.emilia-romagna.it)  
[segraae@regione.emilia-romagna.it](mailto:segraae@regione.emilia-romagna.it)  
PEC : [segraae@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segraae@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)



Al Direttore tecnico di A.R.P.A. -E.R  
e Presidente del C.V.R. -E.R  
(Comitato tecnico di Valutazione dei  
Rischi )

Ing. Vito Belladonna  
Largo Caduti del lavoro, 6  
40122 Bologna

Ai Dipartimenti Sanità Pubblica delle  
Aziende USL della regione  
Loro sedi

ASSOGALVANICA  
Via Salisburgo, 14  
37136 Verona

Tavolo Regionale dell'Imprenditoria  
Emilia-Romagna  
Viale Aldo Moro, 16  
40127 Bologna

**Oggetto: Attuazione della normativa "Seveso"- Richiesta di chiarimento e parere in merito all'applicabilità della normativa agli stabilimenti galvanici.**

In data 27/5/2010 è pervenuta a questa Amministrazione una richiesta di chiarimento e parere in merito all'applicazione della normativa di cui al D.Lgs 334/99 e s.m.i. agli stabilimenti galvanici, da parte dell'Amministrazione provinciale di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e controllo ambientali integrati. Tale richiesta, è stata motivata dal riscontro da parte di A.R.P.A. (nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di I.P.P.C.) della mancata presentazione di Notifica da parte di alcuni stabilimenti nei quali, sulla base di una nota di A.R.P.A. C.T.R.-R.I.R. (nota n. 562 del 29/01/2010) si erano valutati quantitativi di sostanze pericolose classificabili come molto tossiche (T+) tali da far ricadere gli stabilimenti anche nella normativa "Seveso".

La citata nota di A.R.P.A. C.T.R.-R.I.R., era stata emanata a chiarimento di motivate perplessità interpretative determinate da una nota del Ministero dell'Ambiente (DSA/2009-0019835 del 29/7/2009) che, introducendo il criterio della temperatura, mai citato in nessuna normativa tecnica di riferimento sulla classificazione delle sostanze, specificava che "...*le soluzioni di triossido di cromo (CrO<sub>3</sub>) in concentrazione fino a 515 g/l, e mantenute a temperature non superiori a 30°C, possono non essere classificate come molto tossiche per via inalatoria con frase di rischio R26 (permangono peraltro, allo stato attuale le classificazioni O;R9 -*

Via Dei Mille, 21  
40121 Bologna

tel 051.527.6942  
051 527.6964  
fax 051.527.6813

Email: [elanzi@regione.emilia-romagna.it](mailto:elanzi@regione.emilia-romagna.it)  
[segraae@regione.emilia-romagna.it](mailto:segraae@regione.emilia-romagna.it)  
PEC : [segraae@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segraae@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

*Carc.cat.1;R45 – Muta.cat2;R46 – T; R24/25 – 48/23 – C;R35 – R42/43 – N;R50-53, in funzione delle differenti concentrazioni come da D.Lgs 65/03 e s.m.i.”.*

In considerazione del ruolo di indirizzo e coordinamento che la Regione ricopre in materia e degli aspetti penali di rilievo che la mancata presentazione della Notifica comporta per il gestore (ai sensi dell'art. 27 D.Lgs 334/99 e s.m.i., 1 anno di arresto), è stato richiesto al Servizio Sanità Pubblica regionale, che ricopre competenze specifiche in materia, un supporto tecnico per la predisposizione del presente chiarimento. Sulla base quindi della nota pervenuta (NP/2010/7694 del 7/6/2010) che resta a disposizione per la consultazione presso lo scrivente Servizio, si effettuano le seguenti puntualizzazioni:

- 1) Rispetto alla nota del Ministero dell'Ambiente richiamata nella richiesta di chiarimento della Provincia di Modena, si ritiene opportuno evidenziare che per classificare correttamente una miscela o un preparato con test sperimentali è necessario porsi in sintonia con i criteri di classificazione attualmente in vigore in Italia e nell'Unione Europea per la definizione delle proprietà tossicologiche, eco-tossicologiche e fisico-chimiche nell'ambito del recepimento delle direttive europee o degli ultimi adeguamenti al progresso tecnico. In altre parole, **nessuna indicazione tecnica o studio sperimentale può essere prioritario rispetto ad un dettato legislativo**. Qualsiasi test proposto, sia pur predisposto in conformità a Norme Europee o Internazionali, per essere accettato ed utilizzato concretamente come riferimento per la classificazione di una sostanza, miscela o preparato o per la valutazione del rischio, deve ricalcare il vero impiego della miscela/preparato e non può riferirsi unicamente ad un parametro chimico-fisico, come la temperatura d'esercizio, ma deve tener conto di tutti i fattori che caratterizzano il processo lavorativo, come ad esempio la movimentazione dei materiali, lo sgocciolamento, il trascinarsi di agenti chimici particellari e non particellari causato dallo sviluppo di gas di processo e la contemporanea esposizione del lavoratore ai vapori e alle nebbie, cioè agli aeriformi e agli aerosol che si sviluppano nel processo lavorativo.
- 2) Gli stabilimenti galvanici sono caratterizzati dall'impiego di sostanze e miscele pericolose, fra le quali vi è il **Triossido di Cromo** ( $\text{CrO}_3$ ) che può essere presente tal quale (in forma solida) o contenuto in miscele a diversa concentrazione [espressa in percentuale di peso di sostanza pericolosa, rispetto al peso totale del preparato o della miscela (% p/p)], in funzione della tecnologia del trattamento superficiale o della tecnologia galvanica adottata.
- 3) Il criterio sulla base del quale tali stabilimenti rientrano o meno nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i. è legato esclusivamente alle quantità massime di sostanze miscele/preparati che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento, e l'assoggettamento agli artt. 6 e 7 oppure anche all'art. 8 del citato decreto, è determinato dal superamento rispettivamente, delle soglie di colonna 2 o di colonna 3 dell'Allegato 1, parte 2 al decreto (non potendosi fare riferimento all'Allegato 1, parte 1, in quanto il  $\text{CrO}_3$  non è indicato in modo specifico);
- 4) Fondamentale per identificare l'eventuale assoggettabilità alla normativa ed il tipo di regime (art.6 o art. 8), risulta pertanto la corretta identificazione della classificazione della sostanza presente tal quale e/o in miscele/preparati e la sua quantificazione differenziata in "MOLTO TOSSICA" o "TOSSICA".
- 5) Sulla base delle attuali normative vigenti, nazionali e comunitarie si evidenzia che:

- il **triossido di cromo tal quale**, presenta classificazione **T+; R26 – MOLTO TOSSICO; Molto tossico per inalazione** rientra pertanto nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i con le seguenti quantità limite

- ✓ **5 tonnellate** ai fini dell'applicazione degli **articoli 6 e 7**;
- ✓ **20 tonnellate** per l'applicazione dell'**articolo 8**.

- il **triossido di cromo in soluzione, miscela o preparato**, presenta classificazioni differenti a seconda della concentrazione (%p/p) e pertanto è in riferimento a questa, che vanno effettuate le considerazioni. In particolare:

- **in concentrazione pari o superiore al 7% p/p** presenta la classificazione, **T+; R26 – MOLTO TOSSICO; Molto tossico per inalazione**, e rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i con le seguenti quantità limite

- ✓ **5 tonnellate** ai fini dell'applicazione degli **articoli 6 e 7**;
- ✓ **20 tonnellate** per l'applicazione dell'**articolo 8**.

- **in concentrazione inferiore al 7% p/p ma pari o superiore all'1% p/p** presenta la classificazione, **T; R23 – TOSSICO; Tossico per inalazione** e rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i con le seguenti quantità limite

- ✓ **50 tonnellate** ai fini dell'applicazione degli **articoli 6 e 7**;
- ✓ **200 tonnellate** per l'applicazione dell'**articolo 8**.

- **in concentrazione inferiore all'1% p/p** non presenta tossicità di tipo acuto e pertanto **NON rientra** nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e s.m.i.

Tali considerazioni sono schematizzate, per comodità nella seguente tabella.

Concentrazione (p/p)	Quantità limite per applicazione artt. 6 e 7 (tonnellate)	Quantità limite per applicazione art.8 (tonnellate)
CrO <sub>3</sub> tal quale	5	20
[CrO <sub>3</sub> ] ≥ 7 %	5	20
1% ≤ [CrO <sub>3</sub> ] < 7 %	50	200
[CrO <sub>3</sub> ] < 1%	escluso	escluso

Invitando le Autorità competenti ad attenersi ai presenti criteri, si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

Distinti saluti.

MD/md

Eugenio Lanzi

